

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	17/12/2008
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	29420

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AQUIRENTE ROSSO e AQUIRENTE GIALLO;

RICORRENTI

contro

FALLIMENTO DEBITORI CONIUGI SNC

CONTRORICORRENTE

nonché contro

CREDITORI CONIUGI SNC

CONTRORICORRENTE

AVVERSO	
PROVVEDIMENTO	SENTENZA
ENTE EMITTENTE	CORTE DI APPELLO DI TORINO
DATA	19/06/2008
NUMERO	797

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 5 marzo 2002 il Tribunale di Torino accolse la domanda con cui il sig. CREDITORE CONIUGI SNC qualificandosi creditore dei coniugi DEBITORI CONIUGI SNC aveva chiesto gli fosse dichiarato inopponibile, a norma dell'art.2901 cc, l'atto mediante il quale i debitori avevano alienato l'unico immobile di loro appartenenza al sig. ACQUIRENTE GIALLO che ne aveva acquistato la nuda proprietà, ed alla sig.ra ACQUIRENTE ROSSO che aveva acquisito l'usufrutto.

I convenuti ACQUIRENTE GIALLO e ACQUIRENTE ROSSO proposero appello e, nel giudizio di secondo grado, intervenne il curatore del sopravvenuto fallimento dei DEBITORI CONIUGI SNC., il quale chiese la conferma della sentenza del tribunale, previo accertamento

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	17/12/2008
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	29420

della propria esclusiva legittimazione a proseguire nell'azione intrapresa dal sig. M., con estromissione di quest'ultimo dal giudizio.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 19 giugno 2003, dichiarò improcedibile l'azione del sig. CREDITORE CONIUGI SNC, essendovi ormai legittimata unicamente la curatela del fallimento, e rigettò il gravame proposto dai sigg. ACQUIRENTE GIALLO e ACQUIRENTE ROSSO contro la decisione di primo grado, condannandoli alla rifusione delle spese processuali.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i sigg. ACQUIRENTE GIALLO e ACQUIRENTE ROSSO prospettando due motivi di doglianza, ai quali la curatela del fallimento ha resistito con controricorso.

Altro controricorso è stato depositato dal sig. CREDITORE CONIUGI SNC, il quale ha altresì proposto un motivo di ricorso incidentale, cui tanto i ricorrenti principali quanto la curatela del fallimento hanno replicato con distinti controricorsi.

La prima sezione civile di questa corte, con ordinanza del 23 gennaio 2008, n.1375, dopo aver proceduto alla riunione dei sopradetti ricorsi, ne ha sollecitato la rimessione alle sezioni unite per dirimere un ravvisato contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione se, sopravvenuto il fallimento del debitore in pendenza di azione revocatoria ordinaria proposta da un singolo creditore a norma dell'art.2901 cc, l'intervento in giudizio del curatore a tutela degli interessi della massa faccia venir meno la legittimazione e l'interesse dell'originario attore a stare in giudizio, o se invece le due azioni possano concorrere.

I ricorsi sono stati quindi discussi all'odierna udienza dinanzi alle sezioni unite di questa corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'esame del ricorso incidentale formulato dal sig. **CREDITORE CONIUGI**, che pone una questione logicamente preliminare rispetto a quelle formanti oggetto del ricorso principale, solleva l'interrogativo se, in conseguenza del sopravvenuto fallimento del debitore nei cui riguardi il creditore abbia vittoriosamente esercitato in primo grado un'azione revocatoria ordinaria, a norma dell'art.2901 cc, sia o meno consentito al curatore di subentrare all'attore in grado d'appello invocando la disposizione della L. Fall., art.66 (che legittima il curatore ad esercitare la medesima azione revocatoria ordinaria secondo le norme del codice civile), e se tale subentro comporti l'improcedibilità dell'azione originariamente proposta dal singolo creditore.

E' appunto per rispondere a siffatto interrogativo che i ricorsi sono stati portati all'esame delle sezioni unite, giacché le soluzioni offerte al riguardo dalla giurisprudenza di questa corte, da ultimo, non sono apparse univoche.

1.1. In passato si è ripetutamente affermato che, in casi del genere di quello sopra descritto, la legittimazione alla prosecuzione del giudizio spetta esclusivamente al curatore, e si è escluso che

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	17/12/2008
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	29420

la partecipazione di costui al giudizio debba realizzarsi nella forma dell'intervento di terzo, perché il curatore agisce quale sostituto processuale della massa dei creditori, ormai carenti d'interesse e privati della legittimazione a proseguire l'azione; con la conseguenza che gli effetti dell'azione, consistenti nell'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, sono destinati a prodursi non più a vantaggio del singolo creditore attore, bensì di tutti i creditori del fallito (si vedano, tra le altre, con alcune sfumature di differenza, ma conformi nella sostanza, Cass. n.17943 del 2005, Cass. n.11760 del 2002, Cass. n.10921 del 2002, Cass. n.10547 del 2002, Cass. n.7119 del 1998, e Cass. n.3485 del 1977).

Tuttavia, in un caso in cui l'iniziativa processuale era stata assunta sin da principio dal curatore fallimentare, è stato giudicato ammissibile l'intervento adesivo dipendente del singolo creditore nello stesso giudizio sul rilievo che, con questo tipo d'intervento, il creditore non fa valere un autonomo diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti e potrebbe subire l'efficacia riflessa della sentenza (Cass. n. 18147 del 2002).

Alla pronuncia da ultimo citata se ne è più di recente aggiunta un'altra, che ha esplicitamente manifestato il proprio dissenso rispetto all'orientamento in precedenza consolidato.

Il dissenso - giova sottolinearlo - non concerne la sopravvenuta legittimazione del curatore, in ipotesi di fallimento del debitore convenuto in revocatoria dal singolo creditore, bensì l'affermazione secondo cui verrebbe in tal caso meno la concorrente legittimazione di quest'ultimo, perché : a - si è sostenuto - le due azioni possono concorrere e quella del creditore può eventualmente raccordarsi a quella della massa (Cass. n.11763 del 2006).

A tale orientamento si poi è richiamata anche un'ulteriore pronuncia che, muovendo appunto dal presupposto secondo cui l'azione revocatoria **ordinaria può essere validamente seguita dal singolo creditore nonostante il fallimento del debitore sopravvenuto dopo la sentenza di primo grado, ha riconosciuto al medesimo creditore, in caso di mancata costituzione del curatore nel giudizio d'appello, la legittimazione ad ottenere la declaratoria d'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e la possibilità di soddisfare il proprio credito mediante l'espropriazione forzata del bene oggetto di quell'atto** (Cass. n.5272 del 2008).

2. Il contrasto va risolto in base alle considerazioni che seguono.

2.1. Com'è noto, l'azione revocatoria ordinaria, contemplata dall'art.2901 cc e segg., mira a rendere inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia del creditore medesimo mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di costui.

Essa non incide sulla validità di quegli atti, ma (in presenza delle condizioni soggettive richieste a tal fine dalla legge) ne sterilizza gli effetti nei confronti del creditore che si sia avvalso di tale rimedio, consentendo perciò a costui di aggredire poi esecutivamente i beni usciti dal patrimonio del debitore come se vi fossero ancora compresi.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	17/12/2008
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	29420

Pur non essendo quindi, in senso proprio, un'azione esecutiva, può ben dirsi che essa è naturalmente orientata a finalità esecutive, come inequivocabilmente testimonia il disposto dell'art.2902 cc.

Quando, però, il debitore sia un imprenditore commerciale e l'atto di disposizione da lui compiuto ne abbia causato (o aggravato) l'insolvenza, onde ne è seguita la dichiarazione di fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riflette necessariamente sulla posizione dell'intera massa dei creditori, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso. Si spiega, quindi, come mai la L. Fall., art.66, in tal caso, attribuisca al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, quale prevista dal citato art.2901 cc e segg., in aggiunta all'azione revocatoria fallimentare disciplinata dal successivo art.67 della stessa Legge. In dottrina, anzi, è stato osservato che, nell'ipotesi in cui il debitore è un imprenditore commerciale di cui però non sia stato dichiarato il fallimento, l'esercizio dell'azione revocatoria individuale inevitabilmente comporta una stortura: perché l'atto di disposizione patrimoniale del debitore è sempre potenzialmente dannoso per la collettività dei creditori (ed il *consilium fraudis* ha carattere impersonale), mentre l'azione produce effetti a vantaggio di un creditore singolo. Stortura che cessa invece di esistere, in caso di dichiarazione di fallimento, qualora l'azione sia esercitata dal curatore nell'interesse indistinto di tutti i creditori pregiudicati da quell'atto; ed il cosiddetto effetto recuperatorio, che si suole ricollegare all'azione revocatoria in ambito fallimentare (diversamente da quando essa è esercitata al di fuori del fallimento), non è che una conseguenza del diverso modo in cui si atteggia la successiva fase esecutiva nella procedura concorsuale rispetto all'esecuzione forzata individuale.

Pur potendosi ammettere, pertanto, che l'inserimento dell'azione revocatoria ordinaria nell'ambito della procedura concorsuale richiede degli adattamenti, sembra senz'altro da affermare che essa resta, anche in tale evenienza, la medesima prevista dal codice civile, come del resto l'espressione adoperata della L. Fall., art.66, comma 1, sta chiaramente ad indicare.

2.2. L'articolo da ultimo citato, nell'attribuire al curatore del fallimento la legittimazione anche all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, non contempla però l'eventualità del concorso di tale azione con quella esercitata dal singolo creditore a norma dell'art.2091 cc, né disciplina l'ipotesi di fallimento del debitore quando l'azione del singolo creditore sia stata già esercitata ma sia ancora pendente.

Che il curatore, in quest'ultima ipotesi, abbia la possibilità di proseguire il giudizio intrapreso prima del fallimento dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di costui, è affermazione sulla quale - come detto - non vi è alcun contrasto nella giurisprudenza di questa corte, e che senz'altro merita conferma.

E' bensì vero che tale subentro comporta anche una qualche modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	17/12/2008
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	29420

Ma questo solo rilievo non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende.

Neppure, d'altronde, entra in gioco l'esigenza di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte, qualora all'indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del *thema probandum*, né sotto quello del *thema decidendum*); mutamento che - è opportuno sottolineare - sarebbe compatibile con la scelta del curatore di intraprendere una nuova ad autonoma azione, ma non anche con la diversa scelta di subentrare nell'azione già promossa dal creditore singolo, che il curatore è tenuto ad accettare così come la trova.

Negare al curatore una siffatta possibilità ed imporgli sempre, in simili situazioni, l'onere di esercitare da capo l'azione rischierebbe di frustrare senza adeguato motivo quell'esigenza di rapidità e di economicità dei giudizi che trova oggi conferma anche nel principio costituzionale di ragionevole durata dei processi, stabilito dall'art.111 Cost., comma 7, da intendersi come riferito non solo allo svolgimento della singola causa ma altresì al generale funzionamento dell'attività giurisdizionale, che sulla durata di ogni causa è poi comunque destinato a riflettersi. L'attuazione di detto principio impone di privilegiare soluzioni che evitino l'inutile dispersione di attività processuale.

Conviene soltanto aggiungere che, subentrando nell'azione revocatoria in precedenza intrapresa dal singolo creditore, il curatore assume ovviamente la posizione dell'attore, restando l'interesse del singolo creditore assorbito in quello della massa dei creditori per conto della quale sta ora in causa il curatore medesimo; il quale, viceversa, non subentra altresì nella posizione del debitore fallito, ancorché quest'ultimo fosse anch'egli parte del giudizio nella fase anteriore al fallimento. La necessità della partecipazione anche del debitore al giudizio promosso dal creditore contro il terzo per la revoca di un atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo viene infatti meno, una volta dichiarato il fallimento, in conseguenza degli effetti propri della procedura concorsuale, per le medesime ragioni che escludono la partecipazione del fallito ai giudizi promossi dal curatore nell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.

2.3. Non occorre invece affrontare qui l'ulteriore questione se il subentro del curatore comporti o meno anche uno spostamento di competenza, qualora il tribunale dinanzi al quale l'azione era stata inizialmente promossa dal singolo creditore non coincida con quello competente a conoscere delle azioni derivanti dal fallimento (come individuato dal capoverso della citata L. Fall., art.66). Nel caso in esame, il tribunale che ha dichiarato il fallimento è infatti il medesimo tribunale che era stato già investito dall'azione revocatoria proposta da sig. M..

2.4. Se si muove dal presupposto secondo il quale il sopravvenuto fallimento del debitore implica la possibilità di subentro del curatore nella medesima azione revocatoria già

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	17/12/2008
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	29420

precedentemente promossa dal singolo creditore, appare arduo ammettere che, quando tale subentro abbia luogo, quella precedente azione possa coesistere con l'azione ormai in corso a tutela della massa. E' arduo sia sul piano concettuale, perché non si è in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo creditore, sia sul piano dell'individuazione dell'interesse, che pur sempre dovrebbe continuare a sorreggere l'azione individuale ove se ne volesse predicare la sopravvivenza.

In realtà, il maggiore ostacolo ad ammettere la possibile coesistenza delle due azioni non risiede tanto direttamente nel divieto per il singolo creditore di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sul patrimonio del debitore (L. Fall., art.51), giacché si potrebbe obiettare - ed è stato obiettato - che l'azione revocatoria non è, di per se stessa, un'azione esecutiva e che il bene formante oggetto dell'atto di disposizione che l'attore vorrebbe far revocare non fa più parte del patrimonio del debitore.

Quel che soprattutto rileva, invece, è quanto già prima osservato in ordine alla naturale finalità dell'azione revocatoria: la quale, pur non essendo di per sé, come s'è detto, un'azione esecutiva, ha tuttavia come sua finalità tipica ed essenziale quella di consentire il soddisfacimento esecutivo del creditore sul cespite patrimoniale del quale il debitore si sia spogliato. Ed allora, posto che il sopravvenuto fallimento ed il subentro del curatore nell'azione fanno necessariamente sì che quel medesimo cespite, in caso di accoglimento della domanda da parte del giudice, sia ormai destinato (non già a soddisfare il creditore singolo, bensì) al soddisfacimento della intera massa dei creditori, onde esso dovrà essere appreso a fini esecutivi dal curatore ed il singolo creditore potrà fruire del ricavato dell'esecuzione soltanto secondo le regole del riparto concorsuale, appare evidente come l'ipotetica prosecuzione dell'azione individuale sia priva di un utile sbocco e come, di conseguenza, non possa più ravvisarsi alcun interesse attuale e concreto dell'originario attore ad ulteriormente coltivarla in parallelo all'azione del fallimento. Anche le autorevoli voci di dottrina che sostengono la possibilità di coesistenza dell'azione individuale con quella del curatore del fallimento sottolineando la distinzione tra la fase della cognizione e quella della successiva esecuzione, riconoscono che la domanda del singolo creditore non ha alcuna possibilità di condurre poi ad un'utile iniziativa esecutiva a beneficio del creditore medesimo fintanto che sussista la possibilità che sugli stessi beni agiscano esecutivamente gli organi del fallimento. Ma ciò conferma come, sin dal momento del subentro nell'azione del curatore fallimentare, l'interesse ad agire del creditore individuale, se di fatto non cessa del tutto, diviene quanto meno soltanto ipotetico e residuale: non più tale, perciò, da giustificare il permanere in vita dell'azione proposta dal singolo, perché, almeno nella normalità dei casi, un'eventuale pronuncia negativa del giudice sulla domanda revocatoria fatta propria dal curatore non potrebbe non segnare anche la sorte della domanda del singolo creditore, e, viceversa, una pronuncia giudiziale positiva sarebbe ineseguibile da parte di quest'ultimo, dovendo egli cedere il passo all'attività esecutiva degli organi del fallimento.

Non senza poi considerare che anche le modalità di soddisfazione residuale delle ragioni del terzo contraente, il quale per effetto della revoca del suo acquisto si trovi ad assumere la veste di creditore, una volta sopravvenuto il fallimento non possono essere più disciplinate in termini di postergazione, come ipotizza l'art.2902 cc, comma 2, ma sono inevitabilmente destinate a subire

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	17/12/2008
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	29420

la regola del concorso; a conferma di come gli effetti dell'azione siano ormai inevitabilmente segnati dal sopravvenuto fallimento e di quanto risulti perciò artificioso il voler far convivere l'azione proposta dal singolo creditore con quella del curatore come se ciascuna di esse fosse ancora destinata a produrre effetti suoi propri indipendentemente dall'altra.

2.5. Altra questione - che però non si dà nella presente causa e che non occorre perciò affrontare in questa sede - è se perduri o meno la legittimazione e l'interesse del singolo creditore in caso di inerzia degli organi della procedura concorsuale nell'esercizio dell'azione revocatoria. Ed altra ancora - del pari qui inattuale - è quella dell'eventuale possibilità di ripresa dell'azione individuale in caso di chiusura del fallimento senza che siano stati compiuti atti esecutivi sul cespite interessato dall'atto revocato.

Ma giova ribadire che l'interesse ad agire, sino al momento della decisione, deve essere attuale e concreto: sicché non potrebbe la sola astratta eventualità di una rinascita di tale interesse, nell'ipotesi da ultimo considerata, giustificare la coesistenza dell'azione revocatoria individuale e di quella esercitata dagli organi del fallimento.

2.6. Resta da esaminare la possibilità che, in una situazione del genere di quella in esame, l'originario attore conservi la facoltà di restare in causa, pur dopo il fallimento del debitore ed il subentro del curatore nell'azione revocatoria in corso, ma ad un diverso titolo: come intervenitore adesivo.

Come già dinanzi accennato tale eventualità è stata favorevolmente considerata da Cass. n.18147 del 2002, la quale ha argomentato che chi esplica questo tipo di intervento non fa valere un autonomo diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, fondando la propria legittimazione su un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del processo, per tutelarsi dal possibile pregiudizio che gli può derivare dall'efficacia riflessa della sentenza: il che si verificherebbe, appunto, per il creditore del fallito, il cui credito è destinato ad essere soddisfatto, nell'ambito della procedura fallimentare, in misura che dipende anche dall'esito delle azioni di massa proposte dal curatore.

Tale indirizzo non appare, tuttavia, coerente con il più generale orientamento di questa corte in tema di limiti di ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente e non può, pertanto, essere confermato.

L'intervento adesivo dipendente, contemplato dall'art.105 cpc, comma 2, pur non richiedendo la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo ed essendo consentito in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata (Cass. n. 4570 del 1988), presuppone che l'interventore si presenti come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra, o da esso dipendente: sicché, nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria adiuvata, il diritto di cui il terzo si asserisca titolare, in conseguenza dei suaccennati legami di connessione o dipendenza, potrebbe subire un pregiudizio (Cass. n.2575 del 1983; vedi Cass. n.1106 del 1995); ma è da escludere che tale pregiudizio possa dipendere dalla compromissione di un interesse di mero fatto (Cass. n. 1111 del 2003; Cass. n. 1873 del 1999, ed altre conformi).

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	17/12/2008
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	29420

Non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento appena riferito, alla luce del quale appare però difficile sostenere l'ammissibilità dell'intervento adesivo del creditore, con riguardo ad azioni del genere di quella in esame, che sono esercitate dal curatore del fallimento in forza della legittimazione che il legislatore gli attribuisce nell'interesse della massa e, quindi, in sostituzione dei singoli creditori.

L'esistenza del diritto di credito del singolo in nessun modo dipende o è connessa con il petitum dell'azione revocatoria, né l'esito di questa appare idoneo a produrre effetti di giudicato (ancorché solo riflessi) sulla posizione creditoria del partecipante al concorso.

Il pregiudizio che a quest'ultimo può derivare dall'eventuale esito negativo del giudizio, viceversa, consiste unicamente nella minor capienza del patrimonio del debitore e, quindi, nella minor probabilità che il suo credito possa trovare soddisfazione (o, comunque, nella minor percentuale in cui troverà soddisfazione) all'esito della procedura esecutiva concorsuale. Ma si tratta, all'evidenza, di un pregiudizio di fatto, come tale non idoneo a legittimare l'intervento neppure nella forma adesivo-dipendente.

Non può d'altronde neppure tacersi che in nessun caso, in un'ipotesi come quella in esame, nella quale il subentro in causa del curatore si è verificato in grado d'appello, potrebbe ammettersi la permanenza in causa del singolo creditore a titolo di interventore adesivo dipendente, non essendo un tal genere di intervento consentito nel giudizio di gravame.

3. In conclusione, si deve affermare il principio per cui, qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore ed, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., art.66, accettando la causa nello stato in cui si trova, **LA LEGITTIMAZIONE E L'INTERESSE AD AGIRE DELL'ATTORE ORIGINARIO VENGONO MENO**, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed **EGLI NON HA ALTRO TITOLO PER PARTECIPARE ULTERIORMENTE AL GIUDIZIO**.

Alla luce di tale principio, posto che nel caso in esame il curatore del sopravvenuto fallimento si è limitato a chiedere al giudice d'appello la conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado sulla domanda proposta dal creditore sig. **CREDITORE INDIVIDUALE**, risulta infondato il ricorso incidentale col quale quest'ultimo ha inteso contestare la fondatezza della pronuncia d'improcedibilità emessa nei suoi confronti dalla corte d'appello.

Restano in ciò assorbiti gli ulteriori profili di doglianza contenuti nel ricorso incidentale.

4. Occorre ora procedere all'esame del ricorso principale dei sigg.ri **ACQUIRENTE GIALLO** e **ACQUIRENTE ROSSO** che consta di due motivi.

4.1. Col primo di essi, nel lamentare la violazione dell'art.2901 cc, unitamente a vizi di motivazione della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono che la corte d'appello avrebbe omissso di prendere in considerazione elementi fondamentali per la decisione, ed in particolare:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	17/12/2008
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	29420

- a) che la trattativa per l'acquisto dell'immobile dei CONIUGI DEBITORI . non era stata condotta personalmente da essi acquirenti, bensì da un loro figlio;
- b) che era stato quest'ultimo ad effettuare il pagamento;
- c) che le ipoteche gravanti sull'immobile a garanzia di crediti erogati a detti CONIUGI DEBITORI da istituti finanziari erano state iscritte molti anni addietro, onde non se ne poteva logicamente desumere che i venditori fossero in difficoltà economica, tanto più che le medesime ipoteche erano state estinte contestualmente alla vendita immobiliare in questione;
- d) che il contemporaneo contratto di locazione di detto immobile agli stessi venditori era stato stipulato ad un canone corrispondente ai prezzi di mercato e regolarmente registrato.

I ricorrenti ne deducono che gli elementi probatori raccolti, considerati nel loro insieme, non avevano fornito la prova della consapevolezza, da parte loro, del pregiudizio cagionato al creditore, sicchè difetterebbero nella specie le condizioni alle quali il citato art.2901 cc consente la revoca dell'atto di disposizione compiuto dal debitore.

4.2. Il SECONDO MOTIVO del ricorso è volto a denunciare la violazione dell'art.91 cpc, in quanto, a giudizio dei ricorrenti, la corte d'appello non avrebbe potuto condannarli al pagamento integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore del sig.**CREDITORE INDIVIDUALE**, dopo che l'azione da costui proposta era stata dichiarata improcedibile.

Lamentano inoltre i ricorrenti che dette spese siano state liquidate in eccesso rispetto ai limiti consentiti dalla tariffa forense.

5. Il primo motivo del ricorso è privo di fondamento.

L'individuazione e la valutazione, nell'ambito delle risultanze probatorie acquisite, degli elementi logicamente significativi ai fini dell'accertamento del requisito soggettivo occorrente per l'accoglimento dell'azione revocatoria rientra, all'evidenza, nell'ambito dei compiti propri del giudice di merito. Il modo in egli svolge tale compito è quindi sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo di eventuali vizi logici della motivazione, ma non può essere oggetto di censure volte a far sì che il giudice di legittimità sostituisca il proprio apprezzamento a quello operato dal giudice di merito.

Nel caso di specie, viceversa, le censure formulate dai ricorrenti non individuano difetti di coerenza o lacune logiche nel ragionamento posto a base della decisione impugnata, ma si limitano a prospettare elementi e valutazioni che, a parere degli stessi ricorrenti, avrebbero dovuto condurre ad una conclusione differente; in tal modo, però, essi formulano censure di merito, come tali non rilevanti in questa sede.

6. E' invece fondato, nei limiti di cui appresso, il secondo motivo del ricorso.

La pronuncia con la quale la corte d'appello ha definito il rapporto processuale tra l'attore originario, sig. **CREDITORE INDIVIDUALE** , ed i convenuti sig.ri **ACQUIRENTE GIALLO e ACQUIRENTE ROSSO** non consente di ravvisare una soccombenza dei secondi nei confronti del primo, la cui azione - con riferimento al grado d'appello - è stata infatti dichiarata improcedibile.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	17/12/2008
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE
NUMERO	29420

Ne consegue che non avrebbe potuto esser pronunciata una condanna dei sigg.ri **ACQUIRENTE GIALLO e ACQUIRENTE ROSSO** al pagamento delle spese processuali in favore del sig. **CREDITORE INDIVIDUALE** per entrambi i gradi del giudizio.

La censura riguardante la misura in cui tali spese sono state liquidate resta evidentemente assorbita.

7. L'impugnata sentenza deve quindi essere cassata unicamente in relazione al capo relativo alla condanna alle spese processuali di cui sopra s'è detto. Non occorre tuttavia a tal proposito farsi luogo ad un giudizio di rinvio, potendo questa corte decidere nel merito anche in punto di spese processuali, a norma dell'art.384 cpc, comma 1.

8. Tenuto conto sia del fatto che l'improcedibilità dell'azione proposta dal sig. **CREDITORE INDIVIDUALE** si è manifestata solo in grado d'appello, sia del fatto che detta azione era risultata fondata in primo grado per ragioni che anche il giudice d'appello (dopo il subentro della curatela fallimentare) ha mostrato di condividere, e tenuto altresì conto delle pregresse oscillazioni di giurisprudenza, che hanno reso necessario l'intervento delle sezioni unite, si stima equo compensare le spese dell'intero giudizio per quel che concerne i rapporti processuali facenti capo al sig. **CREDITORE INDIVIDUALE**.

Il principio della soccombenza giustifica invece la condanna dei ricorrenti principali al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento controricorrente, liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari ed Euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

PQM

La Corte, decidendo a Sezioni Unite:

- 1) rigetta il ricorso incidentale;
- 2) rigetta il primo motivo del ricorso principale;
- 3) accoglie il secondo motivo del medesimo ricorso principale;
- 4) cassa l'impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e, pronunciando anche nel merito, compensa le spese dell'intero giudizio tra il ricorrente incidentale e le altre parti;
- 5) condanna i ricorrenti principali alle spese del giudizio di legittimità nei confronti della curatela controricorrente, liquidando dette spese in Euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari ed Euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria 17 dicembre 2008